

Roma, 31 Gennaio 2012

Prot. 114/LB

**ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI**

AI RESPONSABILI DEI CONSORZI FIDI

LORO SEDI

OGGETTO: Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge "Cresci Italia": i principali aspetti che riguardano il Credito

Cari Colleghi,

Il decreto legge "Cresci Italia" (Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 (Supplemento Ordinario n. 18/L).

Di seguito vi riportiamo le disposizioni che riguardano il Credito. In allegato trovate gli articoli del decreto legge.

Commissioni interbancarie sulle transazioni effettuate con carte di pagamento
(art. 27, comma 1, lett. b) e c)

Vengono inserite due nuove disposizioni che modificano l'art. 12, commi 9 e 10, del precedente decreto "Salva Italia" (legge 214/2011):

- L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.
- Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma precedente, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Remunerazione Affidamenti e Sconfinamenti (art. 27, commi 2 e 3)

La nuova norma stabilisce che i contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso devono essere adeguati entro novanta giorni alle disposizioni relative alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti contenute nel decreto "Salva Italia" (legge 214/2011).

Le disposizioni del decreto "Salva Italia" sul tema, sono le seguenti (art. 6 bis, legge 214/2011):

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.

La normativa che precedentemente regolava le commissioni di massimo scoperto (art. 2-bis legge 2/2009) viene abrogata.

Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari (art. 28)

Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi (art. 10)

La disposizione è finalizzata ad integrare il comma 7 dell'art. 39 del DL n. 201/2011 (decreto Salva Italia - legge 214/2011), che prevede che al capitale sociale dei confidi e delle banche possano partecipare imprese non finanziarie di grandi dimensioni, con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti.

L'occasione è gradita per porgerVi i miei migliori saluti.

Allegato

IL DIRETTORE
Bruno Panieri



Capo VI - Servizi bancari e assicurativi

Art. 27 - Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base

1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è soppresso;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza";

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato";

d) è inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione di efficacia di cui al comma 10, l'applicazione del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. Nel caso di valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è dettata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".

2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.

Art. 28 - Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari

1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Art. 10 - Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi

All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi professionisti soci".